

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA



Comune di
**Monte
Cremasco**



Via ROMA 12, 26010 (CR) - Tel +39 0373 791121 - Fax +39 0373 791635 - E-mail protocollo@comune.montecremasco.cr.it
E-mail: protocollo@comune.montecremasco.cr.it - E-mail segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it

PIANO CIMITERIALE

(REG. REGIONE LOMBARDIA N.6/2004 e s.m.i.)

Norme Tecniche di Attuazione

L'estensore
GUFFI Arch. ALESSANDRO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ____ in data _____.

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PIANO CIMITERIALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE	4
Art. 2. ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE	4
Art. 3. VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE	4
TITOLO 2° - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE	5
Art. 4. TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE	5
Art. 5. FOSSE PER INUMAZIONE	6
Art. 6. TUMULAZIONE	6
Art. 7. GALLERIE	7
Art. 8. TOMBE DI FAMIGLIA	7
TITOLO 3° - ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI	9
Art. 9. ZONA OMOGENEA DI TIPO CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE	9
Art. 10. ZONA OMOGENEA DI TIPO LOCULI IN GALLERIA PORTICATA	9
Art. 11. ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA IN CAPPELLA PRIVATA	9
Art. 12. ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBA DI FAMIGLIA A SARCOFAGO	9
Art. 13. ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE	10
Art. 14. ZONA OMOGENEA DI TIPO OSSARI IN GALLERIA	10
Art. 15. LUOGO DELLA MEMORIA	10
TITOLO 4° - ATTREZZATURE E SERVIZI	11
Art. 16. DEPOSITO MORTUARIO	11
Art. 17. ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	11
Art. 18. SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI	12
Art. 19. SMALTIMENTO ACQUE REFLUE URBANE	12
Art. 20. PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	12
Art. 21. CINERARIO E OSSARIO COMUNI	12

Art. 22. GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	13
Art. 23. LOCALI PORTINERIA E CUSTODIA	13
Art. 24. LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI .	
Art. 25. LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI	
Art. 26. LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI	13
Art. 27. LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI	13
Art. 28. PARCHEGGI E VIABILITÀ	13
Art. 29. LUOGO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	13
Art. 30. SALA AUTOPSIE	14
TITOLO 5° - CONCESSIONI	15
Art. 31. DURATA DELLE CONCESSIONI	15
Art. 32. MODALITÀ DI CONCESSIONE	15
TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 33. DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 34. REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	16
Art. 35. ASPETTI GEOLOGICI	16

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Il presente Piano Cimiteriale disciplina la gestione del cimitero comunale esistente, nonché le trasformazioni del medesimo nel futuro ventennio.

Le indicazioni qui contenute fanno riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Monte Cremasco (che successivamente abbrevieremo con “Reg.P.M.”) e, non ultimo, alla conformazione, all’organizzazione e all’assetto della fabbrica cimiteriale medesima.

Art. 2. ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici

- Tav. A – Cimitero comunale: definizione fascia di rispetto cimiteriale
- Tav. 01 - Inquadramento territoriale
- Tav. 02 - Planimetria generale con individuata la fascia di rispetto cimiteriale vigente prevista dal Piano di Governo del Territorio
- Tav. 03 - Zonizzazione e planimetria del cimitero con tipologie esistenti (stato attuale)
- Tav. 04 - Zonizzazione e planimetria del cimitero con tipologie esistenti e future (stato di progetto)

Elaborati descrittivi

- Relazione Tecnica – Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Rilievo fotografico

Art. 3. VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE

Il presente Piano Cimiteriale ha validità a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, per quanto riguarda modifiche e variazioni connesse ad eventuali nuove disposizioni nazionali e regionali o, anche a varianti e revisioni promosse dall’ente, che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della relativa approvazione è competente il Consiglio Comunale.

In armonia con il R.R. 6/2004 e s.m.i., il Piano Cimiteriale è revisionato con cadenza decennale a far data dalla relativa approvazione, il tutto con l’obiettivo di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco del ventennio successivo all’approvazione del Piano stesso.

TITOLO 2° - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Art. 4. TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Le possibili tipologie di sepoltura sono tre:

- per inumazione
- per tumulazione
- per cremazione

L'**inumazione** è la collocazione della salma, racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda. L'inumazione viene effettuata in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione. Le disposizioni e le precisazioni sanitarie sono contenute D.P.R. 285/1990 oltre che nel Reg.P.M. Comunale.

La **tumulazione** consiste nell'alloggiamento e custodia entro un vano chiuso su tutti i lati, interrato o in elevazione, di feretri, resti mortali o ceneri. Il vano di alloggiamento viene chiamato **loculo** se è dimensionato per il contenimento di un feretro; **ossario** se è dimensionato per il contenimento di cassette per resti ossei e **cinerario** nel caso sia destinato al deposito di urne cinerarie. Possono essere tumulati anche i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le disposizioni e le precisazioni sanitarie sono contenute D.P.R. 285/1990 oltre che nel Reg.P.M. Comunale.

La **cremazione o incinerazione o ignizione** è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La cremazione avviene tramite combustione in apposito forno "crematorio". Le disposizioni e le precisazioni sanitarie sono contenute D.P.R. 285/1990 oltre che nel Reg.P.M. Comunale.

Rispetto a quanto appena rassegnato, le tipologie di sepoltura possono essere catalogate anche in base ad altri aspetti, quali:

- il soggetto che realizza il manufatto edilizio (il Comune o il Concessionario),
- la posizione della sepoltura rispetto al terreno (in elevazione, interrata o parzialmente interrata)
- la durata e il tipo di concessione (concessioni gratuite, a pagamento, per loculi, per tombe di famiglia, ecc..)
- il sistema costruttivo (a galleria, a galleria porticata, a chiesetta, ecc...)

Schema riassuntivo per metodo di sepoltura

Collocamento del soggetto:

- **in terreno**
 - inumazione (fossa)
 - tumulazione (sarcofago)
 - a) individuale
 - b) di famiglia
 - c) collettivo
- **in elevazione (fuori terra)**
 - tumulazione
 - a) tombe di famiglia in cappella
 - b) privata
 - c) loculi in galleria

Schema riassuntivo per soggetto realizzatore

Realizzazione Comunale:

- gallerie
- tombe di famiglia interrate (sarcofago)
- tombe di famiglia fuori terra (cappella)

Realizzazione con concessione:

- tombe di famiglia fuori terra (cappella)
- tombe di famiglia interrate (sarcofago)

Art. 5. FOSSE PER INUMAZIONE

Le fosse per l'inumazione devono rispettare i disposti del D.P.R. 10/09/90 n.285 (in particolare, i criteri di dimensionamento e distribuzione di cui agli Art.li 57, 58, 69, 71, 72, 73) e il Reg. R.le n°6/2004 all'art.154. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di ogni età devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- una profondità non inferiore a ml.2,00.
- nella parte più profonda devono avere la lunghezza di ml.2,20 e la larghezza di ml.0,80.
- le fosse devono distare l'una dall'altra almeno ml.0,30 da ogni lato.

Da ciò risulta una densità delle sepolture pari ad una fossa ogni 2.75mq. (si veda a tal proposito l'art. 15 comma 5^a del R.R. 09.11.2004 n.6).

Le aree destinate all'inumazione devono essere ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Inoltre il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica (rif. art.57 del DPR285/90 e art.15 del R.R. 6/2004). Tali caratteristiche devono essere verificate tramite specifica indagine geologica estesa a tutti i nuovi campi di inumazione. Nuove inumazioni in terreni risultati non rispondenti ai citati requisiti sono vietate.

Art. 6. TUMULAZIONE

L'edificazione di tumuli può essere di iniziativa pubblica oppure privata. La nuova edificazione avviene esclusivamente negli spazi previsti dal presente piano ed è finalizzata alla realizzazione di tumuli del tipo fuori terra disposti aggregati o disposti in tombe di famiglia.

La tumulazione avviene in:

- loculi nel caso riguardi la sepoltura di salme contenute in feretri;
- ossari nel caso riguardi la sepoltura di ossa contenute in cassette;
- cinerari nel caso riguardi la sepoltura ceneri contenute in urne cinerarie.

La nuova costruzione o la ristrutturazione promossa da privati è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo, mentre se l'intervento è di iniziativa pubblica è subordinato ai procedimenti connessi all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione, sia essi di iniziativa privata che pubblica, sono in ogni caso soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se costituita), del Paesaggio, nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistico-monumentale.

I tumuli possono essere realizzati a più piani sovrapposti e anche affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui all'art.76 del D.P.R. 285/1990 e all'art.16 del R.R. 6/2004 e al relativo allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione".

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, con riferimento al D.P.R. 285/90, alla Circ. espl. del 24/06/1993, n.24 (p.to 138), nonché al R.R. 6/2004, dovrà inderogabilmente possedere le seguenti dimensioni minime nette (si intendono a fabbricato finito di ogni elemento fisso) di:

LOCULO:

- > 2,25 ml. per la lunghezza
- > 0,75 ml. per la larghezza
- > 0,70 ml. di altezza

OSSARIO:

- > 0,70 ml. per la lunghezza
- > 0,30 ml. per la larghezza
- > 0,30 ml. di altezza

CINERARIO:

- > 0,40 ml. per la lunghezza
- > 0,40 ml. per la larghezza
- > 0,40 ml. di altezza

Le misure sono da intendersi al netto anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo, da realizzarsi con mattoni pieni da una testa intonacati nella parte esterna, oppure con lastra prefabbricata in cemento armato.

Art. 7. GALLERIE

L'edificazione o la ristrutturazione di gallerie è esclusivamente di iniziativa pubblica.

I progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se costituita), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica/monumentale.

Ogni galleria è costituita da una serie, ordinata per file e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia o di testa (punta).

La disposizione di fascia o di testa differenzia la disposizione del feretro: nella soluzione di fascia il feretro risulta disposto con il lato lungo sul prospetto principale, mentre nella soluzione di testa (punta), sul prospetto principale è visibile il lato corto.

All'interno del cimitero, non è ammessa la costruzione di nuove gallerie ospitanti oltre le 5 (cinque) file di loculi sovrapposti.

Sono realizzate per il contenimento di loculi per feretri, ossari per resti ossei o per ceneri.

Possono essere organizzati anche in tombe di famiglia.

Art. 8. CAPPELLE GENTILIZIE E TOMBE DI FAMIGLIA

La realizzazione di cappelle gentilizie e di tombe di famiglia può essere di iniziativa pubblica e privata.

Il Comune può concedere a privati e ad enti:

- aree per la nuova costruzione di sepolture
- costruzioni di iniziativa pubblica destinate a sepolture per famiglie e per tumulazioni collettive.

Le tipologie ammissibili sono:

- Cappella privata o a "chiesetta" o cappella gentilizia
- Tomba di famiglia a sarcofago
- Tomba di famiglia interrata

Le cappelle a "chiesetta" o cappelle gentilizie si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato detto anche "chiesetta". Sono di norma chiuse e al loro interno dispongono di uno spazio privato sul quale prospettano le lapidi di chiusura delle sepolture. Le cappelle possono contenere indistintamente loculi, ossari e cinerari.

Non è ammessa la nuova costruzione di cappelle:

- ospitanti oltre le 5 (cinque) file di loculi sovrapposti

- ospitanti loculi, ossari e cinerari interrati

Le dimensioni massime delle cappelle di nuova costruzione sono le seguenti: 4,00ml. di lunghezza e 4,00ml. di larghezza.

Le tombe di famiglia a sarcofago possono essere sviluppate totalmente fuori terra, oppure parzialmente sotto il livello del piano di campagna. Esteriormente, il manufatto presenta la parte monumentale commemorativa. Sono costituite da uno o più loculi affiancati organizzati per un massimo di due livelli sovrapposti.

La tomba può inoltre contenere indistintamente ossari e cinerari.

Le dimensioni massime della proiezione a terra della tomba di famiglia a sarcofago sono le seguenti: 3,00ml. di lunghezza e 3,50ml. di larghezza.

Le operazioni di tumulazione e di estumulazione avvengono mediante apertura laterale del manufatto.

La tomba di famiglia interrata si differenzia da quella a sarcofago per lo sviluppo totalmente interrato (posto al di sotto il livello del piano di campagna) e per la presenza di un vano centrale libero su cui prospettano i tumuli disposti su due file contrapposte costituite per un massimo di due livelli sovrapposti. Tale spazio è utilizzato dagli operatori per le operazioni di tumulazione e di estumulazione. Esteriormente, il manufatto presenta la parte monumentale commemorativa.

La tomba può inoltre contenere indistintamente ossari e cinerari.

Le dimensioni massime della proiezione a terra della tomba di famiglia sono le seguenti: 3,00ml. di lunghezza e 3,50ml. di larghezza.

La nuova costruzione o la ristrutturazione di cappelle private e di tombe di famiglia promossa da privati è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo, mentre se l'intervento è di iniziativa pubblica è subordinato ai procedimenti connessi all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione, sia essi di iniziativa privata che pubblica, sono in ogni caso soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se costituita), del Paesaggio, nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistico-monumentale.

Le costruzioni e i manufatti dovranno inoltre rispettare quanto definito dal Reg.P.M. Comunale.

Deroghe per motivazioni artistiche, di natura architettonica o di altra natura sono esclusivamente ammesse con il parere a maggioranza del Consiglio Comunale. La deroga non costituisce variante al Piano Cimiteriale.

TITOLO 3° - ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI

Art. 9. ZONA OMOGENEA PER CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE

Zona interessata da fosse per inumazione in campi comuni soggette a concessione onerosa.

La durata delle concessioni è disciplinata dal Reg.P.M. Comunale.

La durata delle concessioni in essere è individuabile dai singoli contratti e può essere rinnovata.

Le fosse devono rispettare precisi parametri dimensionali minimi.

Le aree per campi di inumazione di nuova previsione o di ristrutturazione e/o completamento, come definite dal presente Piano Cimiteriale, dovranno rispettare i disposti normativi e, inoltre, saranno preventivamente sottoposte ad indagine geologica atta ad attestare l'idoneità del suolo e del sottosuolo a tale destinazione e a relativa progettazione di dettaglio.

Art. 10. ZONA OMOGENEA PER LOCULI IN GALLERIA PORTICATA

Zona omogenea costituita da realizzazioni di iniziativa pubblica, interessata da sistema di tumulazione in galleria porticata composta da loculi adiacenti disposti fondamentalmente di testa e di fascia ed organizzati in file sovrapposte.

La durata delle concessioni è disciplinata dal Reg.P.M. Comunale.

La durata delle concessioni in essere è individuabile dai singoli contratti e può essere rinnovata.

Art. 11. ZONA OMOGENEA PER CAPPELLE GENTILIZIE

Zona omogenea costituita da realizzazioni di iniziativa privata o pubblica organizzata in singoli manufatti (Cappelle di famiglia o cappelle gentilizie) al cui interno sono disposti spazi per tumulazione in loculi, ossari e cinerari.

La durata delle concessioni è disciplinata dal Reg.P.M. Comunale.

La durata delle concessioni in essere è individuabile dai singoli contratti e può essere rinnovata.

Le aree per cappelle di nuova previsione o di ristrutturazione sono individuate dal presente Piano Cimiteriale, dovranno rispettare i disposti normativi e, inoltre, saranno preventivamente sottoposte a relativa progettazione di dettaglio.

Art. 12. ZONA OMOGENEA PER TOMBE DI FAMIGLIA A SARCOFAGO

Zona di iniziativa privata o pubblica con sistema di tumulazione in sarcofagi.

La durata delle concessioni è disciplinata dal Reg.P.M. Comunale.

La durata delle concessioni in essere è individuabile dai singoli contratti e può essere rinnovata.

Le aree per tombe di nuova previsione o di ristrutturazione sono individuate dal presente Piano Cimiteriale e, inoltre, saranno preventivamente sottoposte a relativa progettazione di dettaglio.

Art. 13. ZONA OMOGENEA PER TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE

Zona di iniziativa privata o pubblica organizzata in tombe di famiglia contigue e interrate.

La durata delle concessioni è disciplinata dal Reg.P.M. Comunale.

La durata delle concessioni in essere è individuabile dai singoli contratti e può essere rinnovata.

Le aree per tombe di nuova previsione o di ristrutturazione sono individuate dal presente Piano Cimiteriale e, inoltre, saranno preventivamente sottoposte a relativa progettazione di dettaglio.

Art. 14. ZONA OMOGENEA PER OSSARI E CINERARI

Zona costituita costituita da realizzazioni di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in ossari ed in cinerari disposti di testa, adiacenti ed in file sovrapposte.

La durata delle concessioni è disciplinata dal Reg.P.M. Comunale.

La durata delle concessioni in essere è individuabile dai singoli contratti e può essere rinnovata.

Art. 15. LUOGO DELLA MEMORIA

Zona di iniziativa pubblica destinata alla commemorazione dei caduti, di uomini illustri e di associazioni encomiabili (es. lapide commemorativa ai caduti in guerra).

I manufatti e l'area su cui insistono è da considerarsi monumentale nella sua complessità e pertanto ogni intervento dovrà seguire l'iter procedurale specifico dei beni vincolati.

TITOLO 4° - ATTREZZATURE E SERVIZI

La normativa impone una serie di dotazioni e di attrezzature obbligatorie che devono essere presenti in ogni cimitero ed altre, invece, che debbono essere presenti in almeno un camposanto.

Inoltre, ogni cimitero necessita, oltre a quanto obbligatorio per legge, di ulteriori attrezzature funzionali ad un corretto funzionamento ed alla idonea fruizione che sono in parte citate nella normativa (ma senza che questa imponga la loro obbligatoria presenza), ed altre legate ad un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa (ad esempio i parcheggi e la viabilità).

Pertanto, vengono di seguito elencate e descritte le dotazioni suddividendole tra:

- Dotazioni ed attrezzature cimiteriali obbligatorie
- Altre dotazioni ed attrezzature cimiteriali

Dotazioni ed attrezzature cimiteriali obbligatorie

Art. 16. DEPOSITO MORTUARIO O CAMERA MORTUARIA

Il Deposito mortuario o camera mortuaria è il luogo posto all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o di cremazione o di trasferimento, per motivate esigenze, in altre sedi.

Ogni cimitero (rif. art.64 del D.P.R. 285/90 e art.9 R.R. 6/2004) deve essere dotato di Deposito mortuario.

Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi aeroilluminazione naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

E' inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e lo scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

Il deposito mortuario, in particolare, deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 D.P.R. 285/90.

Il deposito mortuario deve essere dimensionato ed attrezzato per ricevere più feretri che, normalmente, hanno le seguenti dimensioni:

- lunghezza tra i cm.180 e cm.220
- larghezza tra i cm.60 e i cm.70
- altezza tra i cm.45 e i cm.55

Annesso, o in prossimità del deposito, deve essere collocato un locale adibito a servizio igienico dotato di spogliatoio ad uso del personale addetto.

Art. 17. ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

In relazione ai disposti normativi in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche e del R.R. 6/2004, in un cimitero devono essere resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: cappella di preghiera, servizi igienici, locale del custode (se presente), percorsi coperti e scoperti, accessi.

In particolare:

- i percorsi interni al cimitero atti a raggiungere le varie zone, i servizi ed i locali sopra descritti;
- i percorsi posti all'esterno del cimitero, atti a consentire l'accesso ed il collegamento tra le aree o zone di parcheggio e l'ingresso del cimitero;

dovranno avere un andamento ed un profilo pianoaltimetrico quanto più possibile lineare al fine di evitare, per quanto possibile, percorsi tortuosi e salti di quota insuperabili. Il dimensionamento dovrà essere eseguito secondo la normativa vigente in materia.

Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con ridotte o proibite capacità motorie e/o sensoriali, deve essere prevista:

- la presenza di parcheggi riservati;
- la possibilità di accesso al cimitero con mezzi privati (dotati di apposito contrassegno). In tal caso, l'ingresso all'immobile avverrà dall'accesso carraio ad uso del carro funebre e dei mezzi per la manutenzione.

Il superamento, lungo i percorsi sopraccitati, di dislivelli dovrà essere garantito dalla presenza di rampe eseguite con materiale pavimentale di tipo antisdruciolevole. Laddove l'utilizzo di rampe non permetta il superamento di dislivelli, si adotteranno servoscala o ascensori aventi caratteristiche idonee all'uso.

Art. 18. SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI

Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo deve essere distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori e per gli addetti. (rif. art. 6, p.to h, R.R. 6/2004 e art.60 D.P.R. 285/90).

Si precisa che il servizio igienico destinato ai visitatori dovrà rispondere ai requisiti di accessibilità e visitabilità previsti dalla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, mentre i servizi destinati agli addetti dovranno essere dotati di locale - o spazio - ad uso spogliatoio.

Art. 19. SMALTIMENTO ACQUE REFLUE URBANE

Le acque nere e le acque saponose provenienti dai servizi igienici e dal deposito mortuario devono essere raccolte, allontanate e smaltite secondo normativa vigente.

Sono possibili due soluzioni: in fognatura pubblica o nel suolo mediante sub dispersione.

Art. 20. PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

Ogni cimitero deve essere dotato di punti di approvvigionamento idrico (rif. art. 6 R.R. 6/2004 e art.60 D.P.R. 285/90) in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde cimiteriale da parte degli addetti e all'uso dei visitatori per le cura di piante e di fiori presenti sulle sepolture.

Il tipo di approvvigionamento può avvenire mediante allacciamento all'acquedotto comunale o tramite specifico pozzo. Entrambe le soluzioni devono rispondere a tutti i requisiti stabiliti dall'attuale normativa in materia.

Art. 21. CINERARIO E OSSARIO COMUNI

Il cinerario comune e l'ossario comune sono un manufatto unico, oppure distinto in due parti, aventi la funzione di raccolta e di conservazione perpetua e collettiva, rispettivamente, delle ceneri provenienti da cremazione e dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali, le famiglie interessate, non abbiano provveduto ad altra sistemazione.

L'attuale normativa, in particolare i p.ti 1 e 3 dell'art.10 del R.R. 6/2004, prevede che:

- p.to 1: "In almeno un cimitero sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.”

- p.to 3: “Il cinerario e l’ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico”.

Art. 22. GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Il giardino delle rimembranze è un luogo, definito all’interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.

L’attuale normativa, in particolare il p.to 2 art.10 del R.R. 6/2004, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un cimitero del comune.

Art. 23. LOCALI PORTINERIA E CUSTODIA

L’articolo 52 del D.P.R. 285/90 prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

E’ opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all’interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

Altre dotazioni ed attrezzature cimiteriali

Art. 24. LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI

Nell’area cimiteriale possono essere presenti, ovvero realizzate, chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura (art. 56 D.P.R. 285/90 e p.to 6 art.9 R.R. 6/2004).

Le cappelle di preghiera presenti nei cimiteri hanno esclusivamente funzione religiosa del culto cattolico.

Art. 25. LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI

I locali deposito e magazzino di cui all’art.56 del D.P.R. 285/90, sono locali destinati a depositare attrezzi, dotazioni, dispositivi, utensili e macchinari impiegati per le attività, le lavorazioni e gli interventi atti a garantire la corretta manutenzione e l’idonea funzionalità del cimitero e delle sue parti.

Art. 26. PARCHEGGI E VIABILITÀ

Ogni cimitero deve essere facilmente raggiungibile dal carro funebre. Deve inoltre essere garantito l’accesso, al suo interno, dei mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri, per la realizzazione di scavi e reinterri nei campi di inumazione, per la manutenzione e la realizzazione di interventi edilizi propedeutici a garantire la corretta manutenzione e l’idonea funzionalità del cimitero e delle sue parti.

Art. 27. LUOGO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

In riferimento ai contenuti del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179”, i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

In particolare, quelli provenienti da esumazione ed estumulazione, elencati all’art.2 p.to “e” del citato decreto, una volta raccolti, vengono depositati in attesa di essere smaltiti da ditta convenzionata secondo modalità di legge. L’area è individuata, in apposita zona, entro la limitrofa isola ecologica.

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i rifiuti speciali provenienti da altre attività cimiteriali (di cui alla definizione dell’art.184 p.to3 lettera b), possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni oppure essere avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art. 28. SALA AUTOPSIE

La sala autopsie, come precisato dall’art.66 del D.P.R. 285/90 deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario.

La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di sala per le autopsie, ma permette comunque deroghe da parte dell’autorità Sanitaria. La deroga, della quale intende avvalersi il Comune di Monte Cremasco, permette di individuare la sala autopsie al di fuori del cimitero e del territorio comunale, stabilendo apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura.

TITOLO 5° - CONCESSIONI

Art. 29. DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per sepolture private in loculi, tombe di famiglia a sarcofago o in cappelle o gallerie, o in fosse sono a tempo determinato, come stabilito dall'Art.92 del D.P.R. 285/90.

Si riassumono, come di seguito, i tempi usuali di durata delle concessioni:

- | | |
|---|---------|
| • concessione per loculo singolo | anni 40 |
| • rinnovo concessione in loculo singolo | anni 40 |
| • concessione per tombe di famiglia | anni 99 |
| • rinnovo di concessione per tombe di famiglia | anni 99 |
| • concessione per ossario o cinerario singolo | anni 40 |
| • rinnovo concessione per ossario o cinerario singolo | anni 40 |

Art. 30. MODALITÀ DI CONCESSIONE

Per quanto concerne le modalità di concessione, si fa riferimento ai disposti del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non definito dal presente Piano Cimiteriale si rimanda a:

- T.U.LL.SS., Regio Decreto del 27 luglio 1934, n.1265 (Titolo VI);
- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria”;
- L.R. 30 dicembre 2009, n.33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, legge che ha abrogato la precedente L.R. 22/2003 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- Regolamento Regionale 09 novembre 2004, n.6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale 06 febbraio 2007, n.1 “Modifiche al Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n.6”;
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24;
- Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Monte Cremasco;
- Regolamento locale d'igiene;
- Normativa nazionale e regionale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,

Art. 34. REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Piano Cimiteriale è stato definito nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale vigente.

Il piano, come prevede la normativa, è dimensionato ed ideato in modo da rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti anni successivi alla sua adozione.

Art. 35. ASPETTI GEOLOGICI

L'attuale normativa, con particolare riferimento all'Allegato n.1 “Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti” del Reg. Reg.le 1/2007 e all'art. 15 del Reg.to Reg.le 6/2004, prevede che, per quanto attiene agli ampliamenti cimiteriali e per quanto attiene ai campi di inumazione, siano redatte idonee indagini geologiche. Ne consegue che, prima di procedere prima di procedere alla definizione progettuale di dettaglio, l'ente procederà allo studio geologico suddetto.